

Oggetto: - schema di decreto: determinazione delle mansioni del personale dei ruoli degli Agenti e degli Assistenti Tecnici e dei Sovrintendenti Tecnici e delle funzioni del personale del ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'art.1 comma 4 bis D. P. R. n. 337/82.
Osservazioni su art. 10 recante funzioni del personale del ruolo dei Vice ispettori Tecnici nel settore psicologia - competenze

**Alla Sig.ra Direttore
Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della P.S.**

SEDE

Preg.ma direttore,

con riferimento alla bozza di decreto di cui all'oggetto, che istituisce i compiti e le responsabilità dei vari profili professionali, si riscontrano problematiche in ordine alle competenze rispetto alla materia indicata ossia la psicologia applicata.

Questa O. S. a tal fine non può non mettere in evidenza la gravissima violazione di legge che si ravvede all'articolo 10, laddove per il profilo degli Ispettori Tecnici psicologi, sono elencate una serie di competenze tipiche, non solo dello psicologo in possesso del titolo di laurea, ma addirittura di un professionista che sia iscritto all'ordine professionale, dopo aver superato l'esame di stato.

Già al punto a) si palesa la necessità di uno specifico titolo di studio, essendo richiesta "un'adeguata conoscenza di base delle discipline psicologiche", così come il riferimento all'utilizzo di interviste strutturate e la capacità di cogliere il disagio, indicate al punto b), è materia complessa, che peraltro è ancora oggetto di studio e interpretazioni dei corsi di laurea in psicologia.

In base a queste evidenze la nostra O.S. si chiede come possa una persona con un diploma di scuola media superiore - perché questo è il titolo di accesso richiesto per concorrere ai posti di Vice



CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

Ispettore Tecnico psicologo - possedere tali competenze dal nulla: analoga situazione, poi, la si riscontra per i progetti di cui al punto C, che rappresentano, essi stessi, dibattuto tema di una delle tre prove dell'esame di Stato abilitante alla professione.

Insomma è di tutta evidenza che in ogni singolo punto dell'art. 10 si ravvisino violazioni del codice deontologico dello psicologo e violazioni di legge tra cui, la più palese, è la somministrazione di test psicologici e relativa elaborazione dei dati, atto che può essere compiuto esclusivamente da un medico psichiatra o da un laureato in psicologia **iscritto all'ordine professionale** come previsto dalla legge n.. 56 del 1989.

Per queste ragioni questa O.S. disapprova e chiede, che venga rivisto il profilo del Vice Ispettore Tecnico psicologo, adeguandolo alle leggi dello stato, e che tale ruolo sia rivestito da personale che sia assolutamente competente, soprattutto in un momento in cui il disagio tra il personale è notevole, e la diretta testimonianza ne sono l'alto numero di suicidi che si sono manifestati negli ultimi anni, tanto che si è resa necessaria, da parte del Dipartimento della P.S., la creazione di un osservatorio interforze sul fenomeno del disagio e suicidiario.

Il rischio sottinteso in questa scelta operata nello schema di decreto è che su questa tematica tanto delicata non si cimentino professionisti diplomati in materie specifiche ma dilettanti psicologi, ai quali viene affidato un compito assolutamente superiore alle loro competenze didattiche.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Nazionale

Cesario BORTONE

(originale firmato agli atti)